

AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE, ACCREDITAMENTO INIZIALE E PERIODICO DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO

Principali modifiche apportate dal al DM 987 del 12/12/2016 dal DM 6 del 7/01/2019

1) Sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza

DM 987 del 12/12/2016	DM 6 del 7/01/2019
Art. 3	
	5. In caso di sottoscrizione di piani di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'art. 4, comma 2, per una quota maggioritaria dei corsi di studio, il giudizio per la sede resta pari a "condizionato" fino al conseguimento dei predetti requisiti.
Art. 4	
	2. L'accREDITamento di nuovi corsi di studio di cui al comma 1, può essere attuato concesso a fronte: a) di un piano, approvato dal NUV, di raggiungimento dei requisiti di docenza di cui all'allegato A entro la durata normale del corso che preveda una graduale presa di servizio dei docenti di riferimento in stretta relazione al numero di anni di corso da attivare; b) dell'inserimento della docenza in possesso dell'Ateneo o della presentazione dei bandi emanati per il reclutamento dei professori necessari.

2) Corsi di laurea sperimentali ad orientamento professionale

DM 987 del 12/12/2016	DM 6 del 7/01/2019
Art. 8	
	2. Al fine di facilitare l'istituzione di corsi di studio direttamente riconducibili alle esigenze del mercato del lavoro, nell'ambito dei corsi di cui al comma 1, ciascun Ateneo può proporre al massimo un corso di Laurea per anno accademico, in aggiunta al limite del 2% di cui all'art.4, comma 5, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio e applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, nel rispetto dei seguenti criteri:

	<p>.....</p> <p>c. al termine del primo ciclo della sperimentazione, l'indicatore di valutazione periodica relativo agli sbocchi occupazionali entro un anno dal conseguimento del titolo di studio deve essere almeno pari all'80%. Il rispetto di tale soglia è condizione necessaria al fine dell'accREDITAMENTO periodico del Corso stesso dopo il primo triennio.</p>
--	--

3) Requisiti accREDITAMENTO del corso di studio (allegato A)

DM 987 del 12/12/2016	DM 6 del 7/01/2019
a) Requisiti di docenza	
	d. Docenti ai quali siano attribuiti contratti ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/10 (vedi nota)
<p>Le predette numerosità di docenti sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i corsi già accREDITATI erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. Esempio: per l'Offerta Formativa a.a. 2017/2018 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2016/2017 e quelli degli iscritti al primo anno dell'a.a. 2015/2016; • per i corsi già accREDITATI erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente; • per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accREDITAMENTO, all'utenza potenziale sostenibile 	<p>Le predette numerosità di docenti, delle figure specialistiche aggiuntive e dei tutor dei corsi a distanza sono definite con riferimento alle numerosità massime degli studenti riportate nell'allegato D. Per il computo del "numero di studenti" si fa riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i corsi a numero programmato a livello nazionale, al valore del contingente di studenti iscrिवibili al primo anno attribuito agli atenei; • per i corsi già accREDITATI, che hanno completato almeno un ciclo di studi, erogati con modalità convenzionale o mista, al valore minimo tra il numero di studenti iscritti al primo anno riferito ai due aa.aa. antecedenti a quello cui si riferisce l'offerta formativa da attivare. (Ad esempio: per l'Offerta Formativa a.a. 2019/2020 si considera il valore più basso tra il numero degli studenti iscritti al primo anno nell'a.a. 2018/2019 e quelli degli iscritti al primo anno nell'a.a. 2017/2018); • per i corsi già accREDITATI erogati con modalità prevalentemente o integralmente a distanza, attese le specifiche caratteristiche degli studenti, al numero di iscritti per la prima volta nel corso, rilevati con le stesse modalità di cui al punto precedente; • per i nuovi corsi di studio di cui si propone l'accREDITAMENTO, e per i corsi che ancora non hanno completato un ciclo di studi alle

	<p>numerosità massime riportate nell'allegato D.</p>
<p>Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane.</p>	<p>Nella successiva tabella K sono definite le caratteristiche dei corsi di studio internazionali di cui all'allegato 3 del DM n. 635/2016, che possono utilizzare una percentuale massima del 50% (tipologie a), c) d)) ovvero 20% (tipologia b)) di docenti strutturati in università straniere con qualifica corrispondente a quella dei professori ovvero dei ricercatori delle Università italiane.</p>

Art. 23 della Legge 240/10

Contratti per attività di insegnamento

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti della durata di un anno accademico e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti. I contratti a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo.

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, nel rispetto del codice etico, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, le università possono attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. Il trattamento economico è stabilito dal consiglio di amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. La proposta dell'incarico è formulata al consiglio di amministrazione dal rettore, previo parere del senato accademico e pubblicazione del curriculum del candidato nel sito internet dell'università.

4. La stipulazione di contratti per attivita' di insegnamento ai sensi del presente articolo non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.

Note all'articolo 23:

- Il testo dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593 (Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di

contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29) e' il seguente:

«Art. 8 (Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente:

- dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanita' (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l'industria;
- dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare «Giancarlo Vallauri» (Marinateleradar);
- dall'Area di ricerca di Trieste.

2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 e' stipulato:

a) per la parte pubblica:

- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993 ;

b) per la parte sindacale:

- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.»